



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Benevento –nella persona del giudice unico dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile n. 3285/2018 Ruolo Gen. Affari Civili avente ad oggetto opposizione a precetto, vertente

TRA

[redacted], in proprio e quale legale rappresentante della [redacted]
[redacted], rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Sangiuolo ed
elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Benevento alla via Francesco Flora
n. 24, giusta mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio;

OPPONENTE

E

[redacted] s.r.l., e nella sua qualità di servicer e di mandataria la [redacted]
[redacted] s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliato unitamente alla stesso in
Benevento alla via [redacted] n. 45, presso lo studio dell'avv. [redacted], giusta
mandato in atti;

OPPOSTA

E

[redacted], in persona del legale rapp.te pro tempore;

TERZO CHIAMATO IN CAUSA

CONTUMACE

CONCLUSIONI

All'udienza del 27.05.2021 il procuratore di parte opponente concludeva per
l'accoglimento dell'opposizione, il procuratore di parte opposta concludeva per il
rigetto della opposizione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato- [redacted], in proprio e quale legale rappresentante della [redacted], proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 20.06.2018 e con il quale veniva ad essi intimato il pagamento dell'importo di € 148500,00 in favore della [redacted] mandataria e servicer della [redacted] credito fondato su cambiale agraria concessa a garanzia del finanziamento Isifin del 17.2.2012, dell'importo di € 135000,00 intervenuto tra gli odierni opposenti e la Banca della [redacted], che aveva ceduto all' intimante il credito de quo.

Assumeva, in particolare, l' opponente che il contratto di finanziamento era stato stipulato allo scopo di realizzare un impianto fotovoltaico e che, in conformità delle condizioni concordate tra le parti, l'unica somma in concreto erogata era quella di € 104930,00 pari all'80% dell'importo finanziato versato direttamente alla [redacted] fornitrice dell'impianto, ma che di fatto le opere in parola non erano mai state realizzate, né altra cifra era stata erogata in favore della [redacted]. Eccepeva, altresì, la nullità del contratto de quo non avendo la società erogatrice del mutuo adeguatamente informato il cliente circa il Taeg in concreto applicato, la pattuizione di interessi corrispettivi e moratori superiori al tasso soglia e la violazione del disposto di cui all'art. 43 T.U. bancario per il mancato raggiungimento dello scopo costituito, appunto, dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, unica ragione per la quale il mutuo stesso era stato concesso. Chiedeva, comunque, in via preliminare autorizzarsi la chiamata in giudizio della [redacted] allo scopo di essere dalla stessa manlevata nell'ipotesi di esito pregiudizievole della lite.

Il G.I. concedeva la chiesta autorizzazione e rinviava ex art. 269 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti per consentire la chiamata del terzo, il quale restava contumace.

Ammessa ed espletata CTU contabile, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, la causa all'udienza del 27.05.2021, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, veniva riservata per la decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va dichiarata la contumacia della [redacted], in persona del legale, ritualmente citato e non comparso. Sempre in via preliminare va rilevato che al fine di verificare la fondatezza della proposta opposizione è stata ammessa ed espletata CTU contabile cui è stato demandato il compito di verificare se, in base alla documentazione prodotta, vi fosse stata la pattuizione di interessi corrispettivi o moratori superiori al tasso soglia, violazione dell'obbligo di trasparenza in ordine al Taeg, violazione del disposto di cui all'art. 43 T.U. bancario. Orbene il CTU nominato dott. Barretta ha, in primo luogo, verificato, che effettivamente vi era stata l'erogazione dell'importo finanziato nella misura dell'80% (al netto di imposte, spese e compensi) in favore della [redacted] impresa fornitrice dell'impianto fotovoltaico che con le somme date in mutuo doveva essere realizzato, ha verificato che non era stata versata altra somma anche perché l'erogazione del residuo 20% era subordinato al collaudo dei lavori di fatto mai iniziati e che la mutuataria non aveva provveduto al pagamento di nessuna rata di preammortamento e di ammortamento pattuita e concordata rendendosi così sin da subito inadempiente.

Ha, di poi, verificato, facendo riferimento quale categoria di operazione da utilizzare come parametro della usurarietà della prestazione a quella ricompresa tra "altri finanziamenti alle imprese" e non anche a quella di mutuo ipotecario, stante la reale natura dell'accordo intervenuto tra le parti, che sia il tasso convenzionale che il tasso di mora non potevano considerarsi ab origine superiori al tasso soglia pro tempore vigente. Ha, invece, appurato che il Taeg/isc effettivo era superiore rispetto al Taeg/isc indicato in contratto.

Quanto alla dedotta violazione dell'art 43 T.U. il CTU ha precisato che non risultava contestato che l'impianto fotovoltaico, scopo per il quale il finanziamento era stato erogato, di fatto non era mia stato realizzato probabilmente anche a causa di problematiche di natura amministrativa, di poi che, comunque, essendo la società [redacted] Ricciardi s.n.c. una società commerciale, quindi, non agricola non era ammessa a stipulare un contratto di mutuo agrario né rilasciare cambiale agraria in garanzia, atteso che tali strumenti a mente dell'art. 43 T.U. bancario erano riservati, in via esclusiva, alla imprese agricole che esercitano attività agricole connesse o collaterali all'agricoltura. Infine che la cambiale agraria deve indicare lo scopo del finanziamento,

le garanzie che lo assistono nonché il luogo dell'iniziativa finanziata. Tali conclusioni risultano ribadite dal CTU anche in seguito alle osservazioni presentate dalle parti.

Orbene essendo queste le risultanze della CTU che questo giudicante intende condividere e fare proprie in quanto fondate su logica e coerente motivazione deve ritenersi provato che le parti hanno inteso stipulare un mutuo agrario assistito da cambiale agraria al di fuori dei presupposti di cui agli artt. 43 e ss T.U. bancario. Occorre, dunque, verificare quale vizio sia configurabile nel caso de quo.

Sul punto va, invero, rimarcato che l'atto di precetto risulta azionato sulla base di cambiale agraria e che tra i diretti contraenti (emittente e prenditore) il principio di astrattezza e della cartolarità trovano il loro limite nella opponibilità delle eccezioni relative al rapporto sottostante, quindi, anche a profili di invalidità dello stesso. Orbene l'art. 43 del T.U. bancario stabilisce che il credito agrario ha per oggetto la concessione da parte di banche di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali, sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti nonché le altre attività individuate dal CICR. Deriva da quanto detto che il mutuo agrario può essere concesso solo alle aziende che esercitano direttamente e prevalentemente le attività agricole e quelle ad esse connesse e collaterali, tali attività come previsto anche dall'art. 2135 c.c. sono la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti che, per loro natura e per il luogo di esercizio possono prendere origine in un'azienda agricola. Al momento della stipula del contratto la società **lli Ricciardi s.n.c.**, costituita il 01.12.1989 era iscritta all'albo delle imprese artigiane con attività prevalente la commercializzazione di prodotti alimentari, mai ha esercitato attività agricola o connessa nei termini innanzi indicati. Il contratto di mutuo stipulato al di fuori di tali presupposti legislativamente previsti, ossia applicando una schema legale a fattispecie diversa deve ritenersi affetto da nullità per mancanza originaria della causa. Ed invero nel contratto di mutuo agrario lo scopo di agevolare coloro che esercitino attività agricola assume rilievo essenziale nel sinallagma contrattuale rientrando nella funzione economico- sociale del negozio giuridico di tal chè la mancanza non può non determinarne la nullità, nullità che investe anche la cambiale agraria.

Si impone per quanto detto l'accoglimento della proposta opposizione. Eventuali azioni inerenti la restituzione di quanto corrisposto in virtù di contratto nullo rientranti nella fattispecie dell'indebito debbono essere fatte valere in altra sede e la domanda

avanzata in via riconvenzionale dall'opposta è da ritenersi comunque tardiva in quanto la costituzione in giudizio della parte è avvenuta al di fuori dei termini perentori previsti dall'art. 166 c.p.c.

L'esito della decisione, l'aver le parti stipulato un contratto al di fuori dei presupposti di cui all'art. 43 t.U. bancario giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice unico, dott.ssa Vincenzina Andricciola, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a precetto iscritta al n. 3285/2018 promossa da ~~_____~~, in proprio e quale legale rappresentante della ~~Flli Ricciardi snc di Ricciardi Carmine & C.~~, contro ~~BNT Portfolio SPV s.r.l.~~ e nella sua qualità di servicer e di mandataria la ~~Securitisation Services s.p.a.~~, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

- a) Dichiarare la contumacia della ~~_____~~, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- b) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la ~~BNT Portfolio SPV s.r.l.~~ e nella sua qualità di servicer e di mandataria la ~~Securitisation Services s.p.a.~~ non ha diritto di agire in via esecutiva in forza del contratto di finanziamento del 17.02.2012 assistito da cambiale agraria;
- c) Compensa tra le parti le spese di lite

Così deciso in Benevento il 06.09.2021

Il Giudice

Dott.ssa Vincenzina Andricciola